



Avvocatura Generale dello Stato

**NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI
MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI
AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO**

AUTORIZZATA CON DECRETO PRESIDENZIALE n.

1239/22 IN DATA 23.6.2022,

EX ART. 49 COMMA 3 D.lgs 104/2010

nel giudizio di appello pendente innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, iscritto al N.R.G. 5121/22, avente ad oggetto l'annullamento della sentenza del TAR Lazio n. 13192/21 (n.r.g. 8557/2020), depositata in data 20.12.2021, non notificata

INTRODOTTO DA

Agenzia italiana del Farmaco – AIFA (CF 97345810580) in persona del legale rappresentante p.t. e, per quanto occorrer possa, Ministero della Salute in persona del Ministro p.t. (C.F. 80242250589), rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso i cui uffici domiciliario in Roma alla via dei Portoghesi 12. PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

CONTRO

C.E.R MEDICAL in persona del legale rappresentante p.t.

E NEI CONFRONTI DI

Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante p.t.;

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t..

RISPETTO AL QUALE SONO ULTERIORI CONTROINTERESSATI

tutte le società comprese negli elenchi allegati al provvedimento AIFA n. 1313 del 10.12.2020, potenzialmente interessate alla eventuale modifica, per ogni ricorrente, degli oneri di ripiano per acquisti diretti per l'anno 2019, per ogni settore di riferimento e per ogni fondo coinvolto dal previsto riparto di oneri (come da elenco denominato “Allegati A e C a determina 10.12.2020”, che si allega al presente atto).

§§§

In ottemperanza a quanto stabilito dal Presidente della Terza Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con Decreto n. 1239/22 in data 23.6.22 reso nell'ambito del giudizio in epigrafe, recante accoglimento dell'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai controinteressati, l'AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco ed il Ministero della Salute, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, procedono alla notifica per pubblici proclami a:

- tutte le società comprese negli elenchi allegati al provvedimento AIFA n. 1313 del 10.12.2020, potenzialmente interessate alla eventuale modifica, per ogni ricorrente, degli oneri di ripiano per acquisti diretti per l'anno 2019, per ogni settore di riferimento e per ogni fondo coinvolto dal previsto riparto di oneri (come da elenco

denominato “Allegati A e C a determina 10.12.2020”, che si allega al presente atto)

mediante l’inserimento sul Sito Web dell’Agenzia Italiana del Farmaco, del seguente **estratto del decreto stesso**, del quale ad ogni buon fine si allega pure copia integrale:

**ESTRATTO DEL DECRETO PRESIDENZIALE N. 1239/22
DEL 23.6.22, RESO NEL GIUDIZIO INDICATO IN
EPIGRAFE.**

Con decreto n. 1239/22 in data 23.6.22, reso nel giudizio RG. n. 5121/22 il Presidente della Terza Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, in accoglimento dell’istanza presentata da parte appellante (Agenzia italiana del farmaco e Ministero della Salute) ha ordinato all’AIFA di procedere ad integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati. Questi ultimi, nell’istanza dell’appellante richiamata nel decreto, sono stati individuati con *“tutte le società comprese negli elenchi allegati al provvedimento AIFA n. 1313 del 10.12.2020, potenzialmente interessate alla eventuale modifica, per ogni ricorrente, degli oneri di ripiano per acquisti diretti per l’anno 2019, per ogni settore di riferimento e per ogni fondo coinvolto dal previsto riparto di oneri”*.

Il decreto presidenziale ha così testualmente statuito: *“Vista l’istanza con la quale la ricorrente, stante la necessità di procedere con l’integrazione del contraddittorio, chiede di venir autorizzata alla notifica del ricorso ai controinteressati mediante notifica per pubblici proclami;*

Rilevato che va ordinata l’integrazione del contraddittorio, per le ragioni evidenziate nella istanza sopra citata, e che pertanto la ricorrente è autorizzata ad avvalersi della notifica per pubblici

proclami, con inserimento sul Sito Web dell'Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco di un estratto del presente decreto, di un sunto del ricorso e della dichiarazione dello stato attuale del procedimento;

A tale adempimento la ricorrente provvederà nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del presente decreto; il deposito della prova della eseguita notificazione avverrà nel termine, anch'esso perentorio, di giorni dieci dalla effettuazione della stessa”.

P.Q.M.

Ferma restando ogni valutazione del collegio, ordina alla ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e autorizza, nei modi e nei termini sopracitati, la notificazione agli stessi per pubblici proclami”.

** * **

In ottemperanza a quanto stabilito dal Presidente della Sezione Terza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con il decreto in epigrafe, gli appellanti AIFA – Agenzia italiana del Farmaco e Ministero della Salute inviano il presente estratto via PEC agli Uffici competenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco affinché si proceda, ai fini della notificazione per pubblici proclami, alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Roma 24.6.2022

Beatrice Gaia FIDUCCIA

Avvocato dello Stato